

ALLEGATO I

RILEVAZIONI NOMINATIVE CHE UTILIZZANO L'ANAGRAFE

Centrale dei Rischi.

La Centrale dei rischi (CR) gestita dalla Banca d'Italia, disciplinata dalla Circolare 139, è un sistema informativo sull'indebitamento della clientela del sistema finanziario (banche, intermediari finanziari ex art. 106 T.U.B., etc.). Più nel dettaglio la CR raccoglie le informazioni nominative sul credito e sulle garanzie e le condivide con gli intermediari segnalanti. Essa rappresenta uno strumento per il regolare funzionamento del mercato del credito e la stabilità del sistema finanziario.

AnaCredit

La rilevazione AnaCredit, disciplinata dal Regolamento UE 2016/867 sulla raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio di credito, raccoglie dalle banche residenti e dalle filiali estere informazioni armonizzate e granulari su finanziamenti e garanzie riferite alle controparti identificate come persone giuridiche. Queste informazioni alimentano un archivio europeo dei crediti e del rischio di credito gestito dalla BCE e utilizzato per soddisfare le esigenze informative di funzioni istituzionali del Sistema Europeo delle Banche Centrali (politica monetaria, stabilità finanziaria, ricerca, produzione di statistiche), nonché le esigenze informative di vigilanza micro-prudenziale del *Single Supervisory Mechanism*.

Loss Given Default

La rilevazione *Loss Given default*, disciplinata dalla Circolare 284 della Banca d'Italia, è finalizzata all'alimentazione di un archivio che raccoglie dati sull'attività di recupero dei crediti da parte degli intermediari vigilati e consente il calcolo dei tassi di perdita (LGD) registrati storicamente sulle posizioni nominative in *default*.

Non Performing Loans

Con comunicazione del 29 marzo 2016 la Banca d'Italia ha introdotto una rilevazione sulle esposizioni in sofferenza, al fine di costruire un archivio con informazioni di dettaglio sulla gestione delle sofferenze svolta dagli intermediari vigilati: entità delle esposizioni, eventuali garanzie reali o di altro tipo che ne attenuino il rischio di credito e stato delle procedure di recupero.



Assetti Partecipativi Enti

L'archivio "Assetti Partecipativi Enti (A.P.E.)" è istituito dalla Circolare n. 285 della Banca d'Italia, che disciplina le partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari al fine di contenere il rischio di un eccessivo immobilizzo dell'attivo derivante da investimenti partecipativi in imprese finanziarie e non finanziarie e, con specifico riferimento a queste ultime, a promuovere una gestione dei rischi e dei conflitti di interesse secondo il criterio della sana e prudente gestione.

Libro soci

Il Libro Soci è una rilevazione tramite la quale le banche (escluse le banche popolari e di credito cooperativo), SIM, IP e IMEL, SGR, SICAV e SICAF e gli intermediari finanziari iscritti all'albo unico (esclusi i confidi) comunicano annualmente, sulla base delle rispettive disposizioni segnaletiche⁴⁸, informazioni sulle partecipazioni detenute dai propri soci diretti calcolate alla data di approvazione del bilancio.

Organi Sociali

La Banca d'Italia gestisce l'archivio dei componenti gli organi sociali e dei titolari di funzioni aziendali rilevanti degli intermediari vigilati e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del T.U.B.. La conoscenza, tempestiva e aggiornata, della composizione degli organi con funzione di supervisione strategica, di gestione (ivi inclusi i soggetti con incarichi di direzione) e di controllo degli intermediari, nonché dell'identità dei responsabili di funzioni aziendali è particolarmente rilevante per l'esercizio dell'attività di vigilanza.

48

- Banche, escluse le banche popolari e le banche di credito cooperativo: Circolare della Banca d'Italia n. 229 (Titolo II - Capitolo I, Sezione V, paragrafo 2);
- SIM: Circolare n. 164 (Titolo II - Capitolo 6, paragrafo 4);
- IP e IMEL "Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica" del 17 maggio 2016 (Capitolo III, Sezione III);
- SGR, SICAV, SICAF: "Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio", Titolo IV, Capitolo III, Sezione II, paragrafo 7;
- Intermediari finanziari iscritti all'albo unico, esclusi i confidi: Circolare n. 288 (Titolo II - Capitolo I, Sezione IV).



L'archivio è alimentato per mezzo della segnalazione sugli Organi Sociali (Or.So.), cui sono tenuti gli intermediari vigilati in base alle rispettive disposizioni segnaletiche⁴⁹.

Rilevazione analitica sui tassi di interesse attivi riferita alle persone fisiche (Base dati TAXIA)

La rilevazione analitica sui tassi di interesse attivi, disciplinata dalla circolare 297 della Banca d'Italia, ha lo scopo di raccogliere le informazioni circa le condizioni (numeri computistici, interessi, commissioni e spese, TAEG sulle nuove erogazioni) applicate sulle operazioni di credito dalle banche alla propria clientela di persone fisiche e ditte individuali. La rilevazione è richiesta ai sensi dell'art. 51 del T.U.B., allo scopo di permettere attività di analisi sui singoli intermediari, sul sistema creditizio e sullo stato dell'economia.

Matrice dei conti


Le informazioni nominative, disciplinate dalla Circolare 272 della Banca d'Italia, sono raccolte limitatamente agli incassi e ai pagamenti effettuati dalle banche per conto di imprese residenti, tra le quali anche le ditte individuali, con soggetti non residenti.

Basi informative di vigilanza armonizzata

Le informazioni nominative, richieste ai sensi dei Regolamenti UE 451/2021 e 534/2015, sono raccolte su base individuale e consolidata nelle segnalazioni COREP e FINREP con riferimento alla struttura del gruppo, ai principali finanziatori, alle grandi esposizioni e alle controparti rilevanti ai fini del calcolo del rischio di concentrazione, del rischio operativo e di controparte.

⁴⁹ In particolare:

- per le banche, l'articolo 51 e l'articolo 66 del T.U.B.;
- per le SGR, le SICAV e le SIM, l'articolo 8, comma 1 e l'articolo 12, comma 3 del T.U.F.;
- per gli intermediari finanziari, fino all'entrata in vigore delle disposizioni attuative previste all'art. 10 del d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141 e successive modifiche e integrazioni, dall'articolo 11, comma 1 del provvedimento della Banca d'Italia del 14 maggio 2009 per quelli iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del T.U.B. e dall'art. 107, comma 3, per quelli iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del T.U.B.; successivamente, dall'articolo 108, comma 4 TUB;
- per gli IMEL e gli istituti di pagamento, rispettivamente, dagli artt. 114-quater e 114-quaterdecies TUB che rinviano all'articolo 51 dello stesso T.U.B.



Basi informative di vigilanza non armonizzata

Le informazioni nominative, raccolte su base individuale e consolidata e disciplinate dalle Circolari 272 e 286 della Banca d'Italia, riguardano: le attività di rischio e le operazioni (transazioni, fusioni/scissioni ecc.) nei confronti dei "soggetti collegati" (esponenti aziendali, partecipanti e altri soggetti con potere di nomina di organi aziendali e società); le esposizioni nei confronti di società non finanziarie (tra cui ditte individuali), limitatamente alle rettifiche di valore su finanziamenti deteriorati non inferiori a 500.000 euro.

Basi informative di risoluzione

Le informazioni nominative, richieste ai sensi del Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/1624 e delle *Guidance on the Liability Data Report* dell'SRB, sono raccolte su base individuale e consolidata nelle segnalazioni sulla struttura delle passività e sui piani di risoluzione. Tali informazioni riguardano le controparti principali delle passività e le controparti che detengono titoli emessi dalle banche.

